



Ufficio: URBANISTICA
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 22-01-2018

Oggetto: **PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO CAVA DI CALCARE ex L.R. 71/97 - DITTA SIELPA - LOC. LA MUCCHIA - BACINO 4 P.P.A.E. - RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE E DEFINIZIONE BOZZA DELL'ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE REP. 3554/2004 PER PROROGA TERMINI E VOLTURA ALLA CURATELA FALLIMENTARE.**

DETERMINAZIONE AUTORIZZATIVA

II RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA - Ufficio Ambiente

Visto il progetto presentato ai sensi del combinato disposto della L.R. 71/97, del P.R.A.E. Marche e del P.P.A.E. della Provincia di Macerata e depositato dalla ditta SIELPA srl., con sede a Grottaccia di Cingoli (MC), via Bernini n. 12 C.F. e P.I.V.A. 00092080431, per la coltivazione e ricomposizione finale della cava di calcare sulle aree rustiche distinte al C.T. del Comune di San Severino Marche particelle nn. 2, 9, 13, 14, 15, 28, 35, 36 (tutte in parte) del Foglio 22, per complessivi Ha. 10,8498 Per tale fondo, pur non completamente e direttamente interessato dall'intervento estrattivo, è dichiarata l'intera disponibilità; lo stesso fondo è individuato con perimetrazione in (rosso) nella planimetria catastale in scala 1:2000;

Vista la deliberazione n. 110 del 24/03/2004, con la quale a Giunta Municipale ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della attività estrattiva a favore della suddetta ditta **SIELPA** ed ha trasmesso il progetto sopra riportato alla Provincia per l'istruttoria di competenza;

Visti i Decreti dei Dirigenti dei Servizi Provinciali competenti rispettivamente n. 224/XII del 1/07/2004 (VIA) e n. 291/XII in data 4/08/2004 (Parere art. 13 L.R. 71/97) nonché il verbale della conferenza dei servizi in data 5/07/2004 con i quali è stato esaminato ed approvato il progetto di cava presentato dalla sopra indicata ditta **SIELPA**;

- **preso atto** che per il su riportato progetto sono stati acquisiti tutti i pareri ed i provvedimenti contemplati sia dalla L.R. n. 71/97 che dal P.P.A.E. approvato dalla Provincia di Macerata con D.C.P. 68 del 5/8/2003, ed in particolare che sono depositati in atti:

- A. ai sensi dell'art. 13 L.R. 71/97 e s.m., **PARERE FAVOREVOLE DI CONFORMITÀ** alle disposizioni regionali e provinciali; (D.D.S. 291/XII del 4/08/2004);



- B. **L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA** ai sensi degli artt. 146 e 159 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n.42; (D.D.S. 291/XII del 4/08/2004, rinnovata con D.D.S. 104/XI del 17/05/2010);
- C. **IL NULLA-OSTA RELATIVO AL VINCOLO IDROGEOLOGICO** ai sensi dell'art.1 del R.D. 3267/23; (D.D.S. 291/XII del 4/08/2004);
- D. **PARERE FAVOREVOLE DI MASSIMA** per l'esecuzione delle opere previste nell'ambito della fascia di rispetto della strada provinciale Santa Sperandia, parere che dovrà essere perfezionato con l'acquisizione in via definitiva di regolare Autorizzazione ai sensi degli artt. 21-26 comma 1 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285, presso il competente Settore Viabilità della Provincia; nonchè per la regolarizzazione dell'accesso carrabile, come da provvedimento; (D.D.S. 291/XII del 4/08/2004);
- E. **PARERE FAVOREVOLE** per lo scarico di acque reflue industriali come da D.D.S. n.303/14° del 23/07/2004 agli atti; (D.D.S. 291/XII del 4/08/2004);
- F. **IL NULLA OSTA PER L'IMMISSIONE NEL FOSSO DELLA VALSORDA TORRENTE RUDIELLE** ai sensi degli artt. 93 e 98 lettera E del R.D. 523/1904; (D.D.S. 291/XII del 4/08/2004);
- G. **LA DEROGA** alle distanze regolamentari dalla strada ad uso pubblico carrozzabile ai sensi del D.P.R. 128/1959 art.104; (D.D.S. 291/XII del 4/08/2004);
- H. **LA DISPOSIZIONE** che ulteriori Nulla Osta/Autorizzazioni riferiti ad eventuali competenze residuali rispetto a quanto esaminato ai sensi della L.R. 71/97, vanno acquisiti prima dell'inizio delle fasi esecutive;
- I. **LA NON NECESSITÀ** di espletamento delle procedure di VIA; (D.D.S. 224 del 1/07/2004);

- **dato atto** che la ditta **SIELPA srl**, impresa ESECUTRICE con sede a Grottaccia di Cingoli (MC), via Bernini n. 12 C.F. e P.I.V.A. 00092080431, in data 17/12/2004 prot. n. 25.001,

- ha prodotto elaborati progettuali integrativi, dichiarati dalla stessa adeguati alle prescrizioni dettate con D.D.S. n. 288/XII del 04/08/2004 sopra richiamata;
- ha prodotto una certificazione che nell'area non sussistono "recettori sensibili" da salvaguardare;
- ha ottenuto, per i sopraindicati lavori, l'autorizzazione con apposita Det. N. 384 del 23/12/2004 e l'atto convenzionale rep. 3554 del 23/12/2004;

- **dato atto** che detti ultimi elaborati sono stati trasmessi per le opportune verifiche alla Provincia, alla Regione ed al Corpo Forestale (partecipanti alla Conferenza dei Servizi);

- **preso atto** che alla ditta **SIELPA srl** è subentrata ditta **SIELPA srl** in fallimento con esercizio



provvisorio che con nota assunta al Prot. n. 3149 dell'11/02/2015 ha chiesto il rinnovo dell'Autorizzazione e della Convenzione per l'attività estrattiva in loc. La Mucchia;

- **considerato** che la subentrata ditta **SIELPA srl in fallimento con esercizio provvisorio**, con sede a Grottaccia di Cingoli (MC), via Bernini n. 12 C.F. e P.I.V.A. 00092080431,

- è in possesso di tutti i requisiti affinché possa procedersi al rilascio di un nuovo atto autorizzativo ed alla stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione rilasciata ai sensi della L.R. 71/97 e successive integrazioni e modificazioni;

- **dato atto** che delle originarie volumetrie progettuali, ammontanti a metri cubi **1.875.890** (materiale utile), **restano ancora da estrarre metri cubi 513.290** (materiale utile);

- **considerato** che ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 71/97 **la tariffa per materiali di cava** (ad oggi) **è pari a EURO/mc 1,20** (per i **CALCARI STRATIFICATI**) ed a **EURO/mc 1,40** (per i **CALCARI MASSICCI**) e che il contributo, **DA RIVALUTARE IN CASO DI FUTURA MODIFICA DELLA L.R. 71/97**, verrà versato, annualmente, con le modalità previste dallo stesso art. 17 della L.R. n. 71/97 (entro il 30 Settembre dell'anno successivo a quello di estrazione);

- **ritenuto**, sulla base di quanto premesso, **che alla citata ditta SIELPA srl in fallimento con esercizio provvisorio possa essere rilasciata**, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 1 dicembre 1997 n. 71, **la proroga all'autorizzazione alla coltivazione della cava sopra individuata e che tale atto sia prodromo alla stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione rilasciata ai sensi dell'art. 17 della stessa .R. 71/97;**

- **considerato** che la Giunta Comunale, con atto n. 118 del 18/05/2016, ha espresso parere favorevole al proseguimento dell'autorizzazione all'esercizio della attività estrattiva a favore della Soc. S.I.E.L.P.A. s.r.l. in fallimento, in esercizio provvisorio, sita in loc. La Mucchia, per ulteriori cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla convenzione originaria, per i lavori di coltivazione di cava e compensazione ambientale (rimboschimenti compensativi); viene altresì concesso un ulteriore periodo di anni due (successivo a sopracitati cinque) per l'effettuazione di tutte le necessarie verifiche di accertamento della corretta esecuzione delle previste opere, l'indizione del sopralluogo per il collaudo finale, necessario per la dichiarazione di decadenza della convenzione e lo svincolo della relativa polizza fidejussoria;

- **dato atto** che con detto atto di G.C. n. 118 del 18/05/2016 si dispone altresì che in caso di cessione della titolarità della ditta, voltura, o altro trasferimento reale, verrà rilasciata nuova autorizzazione e l'atto aggiuntivo alla convenzione dovrà essere oggetto di novazione, con sostituzione della garanzia con nuova, apposita, polizza fideiussoria, di pari importo, a carico e nome del soggetto subentrante;



- Visti gli art. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le sue successive integrazioni e modificazioni;

A U T O R I Z Z A

La ditta SIEPLA srl in fallimento con esercizio provvisorio con sede a Grottaccia di Cingoli (MC), via Bernini n. 12 C.F. e P.I.V.A. 00092080431, al prosieguo della coltivazione della cava di ai sensi del combinato disposto della L.R. 71/97, del P.R.A.E. Marche e del P.P.A.E. della Provincia di Macerata sulle aree rustiche distinte al C.T. del Comune di San Severino Marche con le particelle nn. 2, 9, 13, 14, 15, 28, 35, 36 (tutte in parte) del Foglio 22, per complessivi Ha 10,8498, di cui la ditta ha dichiarato di detenere la disponibilità. Le zone oggetto di intervento e sopra dettagliate sono individuate con perimetrazione in (rosso) nella planimetria catastale in scala 1:2000 che si allega in copia,

alle seguenti condizioni generali e particolari:

1. prima della ripresa delle opere di escavazione la ditta depositerà la “Denuncia di effettiva ripresa delle opere di scavo e ripristino sottoscritta dal Direttore di Cantiere, del Responsabile della Sicurezza (se distinto) e dal Legale Rappresentante della ditta stessa (con le relative generalità). Ai suddetti, i rappresentanti del Comune e delle altre autorità deputate al controllo, potranno fare riferimento per ogni informazione od addebito;

2 - la presente Autorizzazione è atto prodromo al sopra citato atto aggiuntivo alla Convenzione e non ha efficacia autonoma, pertanto deve essere materialmente allegata alla sopra citata convenzione ed al relativo atto aggiuntivo;

3 - la presente autorizzazione, nonché l'atto aggiuntivo alla convenzione, così come disposto con atto di G.C. n. 118 del 18/05/2016, in caso di cessione della titolarità della ditta, o voltura, dovranno essere oggetto di novazione, con sostituzione della garanzia con nuova, apposita, polizza fideiussoria, di pari importo, a carico e nome del soggetto subentrante;

4 - La presente Autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi e le sue condizioni/ prescrizioni generali e particolari verranno integralmente riportate nell'atto convenzionale di cui ai precedenti punti.

5 - La presente Autorizzazione è rilasciata a condizione che la ditta **SIELPA srl in fallimento con esercizio provvisorio**, sopra generalizzata, coltivi la cava nel rispetto dei limiti fissati dal piano progettuale approvato nella conferenza dei servizi del 5/07/2004 e dall'Amministrazione Provinciale di Macerata con D.D.S. n.291/XII del 04/08/2004 e successivi elaborati integrativi, seguendo i criteri riportati nella relazione tecnica di progetto, nel rispetto delle prescrizioni dettate nei citati atti della Provincia e con le seguenti ulteriori particolari prescrizioni:

- a) sempre prima della ripresa dei lavori la ditta depositerà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) o documentazione equivalente
- b) sempre prima della ripresa dei lavori il Direttore di Cantiere od il Responsabile della Sicurezza depositerà il Piano della Sicurezza ex DPR. 128/59, D.Lgs. 624/96 e D.Lgs. 626/94, che dovrà essere lasciato in cantiere a disposizione delle autorità di controllo; le relative disposizioni verranno impartite, direttamente dai responsabili sopra citati, a



tutti coloro che per qualsiasi motivo frequentano il cantiere;

- c) sempre prima della ripresa delle opere di scavo la Ditta depositerà un nuovo “cronoprogramma delle opere di escavazione, recupero e ricomposizione, in coerenza con quello posto a corredo del progetto assentito, adeguato ai tempi dettati dalla presente convenzione;
- d) salvo diverse disposizioni dettate dal Ministero dell’Ambiente e/o dalle Autorità cui compete la vigilanza ai sensi dell’art. 19 della L.R. 71/97, la ditta **SIELPA** dovrà provvedere, alla scadenza, al rinnovo della autorizzazione paesaggistica ed a tal riguardo la ditta inoltrerà al Comune apposita richiesta, corredata della necessaria documenta-zione e da una relazione sullo stato dell’arte; gli elaborati così come sopra indicati verranno trasmessi dalla Provincia al Ministero dell’Ambiente per il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica. La Provincia provvederà altresì a comunicare al Comune l’esito di tale procedura con gli eventuali adempimenti ad essa conseguenti;
- e) l’ultimazione dei lavori dovrà essere tempestivamente denunciata alla Amministrazione Comunale e dovrà avvenire nel periodo di validità del presente atto;
- f) a coronamento del fronte superiore di scavo, dovrà essere mantenuto in efficienza il fosso di guardia atto a convogliare al di fuori dei fronti e del campo di cava lo smaltimento delle acque di precipitazione meteorica. La ditta concessionaria dovrà provvedere a realizzare tutte le ulteriori opere che si renderanno necessarie per il drenaggio delle acque di cava durante ed al termine della coltivazione. In particolare le acque dovranno essere convogliate in appositi fossati di scolo predisposti e quindi canalizzate fuori dall’area di cava senza arrecare danno alcuno ai confinanti, ai proprietari interessati o alla pubblica incolumità. Restano a totale carico della ditta concessionaria tutti gli oneri derivanti dalle opere di canalizzazione da eseguire fuori dall’area di cava.
- g) la superficie delle zone soggette al recupero ed alla ricomposizione dovranno essere rinaturalizzate e/o recuperate come previsto nel progetto;
- h) il presente provvedimento autorizzativo così come il connesso atto aggiuntivo all’atto di convenzione avranno validità per un periodo pari al tempo previsto per il completamento delle opere di coltivazione e sistemazione ambientale dell’area e delle connesse opere di compensazione per la diminuzione delle aree boscate. Tale termine viene fissato in 5 anni per la coltivazione di cava e compensazione ambientale (rimboschimenti compensativi), nonché il recupero e la ricomposizione ambientale decorrenti dalla data di inizio dei lavori; viene altresì concesso un ulteriore periodo di anni due (successivo a sopracitati cinque) per l’effettuazione di tutte le necessarie verifiche di accertamento



della corretta esecuzione delle previste opere, l'indizione del sopralluogo per il collaudo finale, necessario per la dichiarazione di decadenza della convenzione e lo svincolo della relativa polizza fidejussoria;

- i) durante i cinque anni successivi alla ultimazione delle opere di piantumazione (per la ricomposizione della cava e per la compensazione ambientale per la riduzione delle aree boscate) la ditta dovrà eseguire le previste, necessarie, opere di manutenzione delle essenze impiantate per garantirne il corretto attecchimento;
- j) nell'area soggetta a lavoro di scavo è fatto divieto assoluto di eseguire scarichi o abbandono di rifiuti di qualsiasi natura salvo i ritombamenti come da progetto assentito, nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti; il materiale utilizzato per il ritombamento dovrà comunque essere idoneo sotto il profilo igienico-sanitario, chimicamente inerte, accompagnato da certificato, per campioni di lotti, di analisi chimico-fisiche, vistate dalla competente ARPAM di Macerata.
- k) il Comune potrà effettuare controlli riguardo alla qualità del terreno agrario prima della coltivazione della cava e successivamente alle operazioni di ripristino. Tutte le operazioni di rimozione e riallocazione del terreno dovranno avvenire nel rispetto della normativa tecnica agraria vigente.
- l) durante tutte le varie fasi di escavazione, di carico e trasporto, nonché durante le operazioni di accesso e controllo, si dovranno mantenere le condizioni di sicurezza come prescritto dalla vigente normativa in materia di polizia mineraria (D.P.R. 125/59) e dal Piano di Sicurezza, ed in particolare per quanto riguarda le modalità di abbattimento del materiale.
- m) prima del riavvio dei lavori dovrà essere effettuata, previa comunicazione depositata al Comune con congruo anticipo, la verifica del mantenimento dei capisaldi inamovibili posti a delimitazione dell'area da coltivare, in conformità al piano di coltivazione approvato, nel rispetto delle NTA del PPAE, come riportati su specifica relazione e relativi allegati grafici, da depositare presso l'Ufficio Ambiente del Comune, ai fini della loro corretta individuazione.
- n) sono a carico Ditta " **SIELPA srl in fallimento con esercizio provvisorio** ", tutti gli oneri direttamente ed indirettamente connessi con l'attività estrattiva; la Ditta stessa, dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese, sotto il controllo del Comune di San Severino Marche, a quanto segue:
 - ✓ verifica / ricollocazione dei capisaldi di controllo e relativo rilievo strumentale iniziale;
 - ✓ compilazione dei piani annuali di coltivazione di cui all'art. 23 della L.R. 71/97, nonché predisposizione e trasmissione delle verifiche sullo stato di coltivazione;



✓ eventuali opere di allargamento e di costruzione di strade e relativi accessi, a servizio dell'attività, qualora queste, per le loro dimensioni o tracciato, dovessero risultare pericolosi alla circolazione dei mezzi pesanti, previa autorizzazione del Comune di S. Severino Marche.

- o) nel caso di inadempienza agli obblighi ed agli oneri di cui alle autorizzazione/ convenzione e fatte salve eventuali situazioni specificamente documentate, il Comune di San Severino Marche provvederà all'incameramento delle polizze e ad intraprendere eventuali azioni legali se necessarie con ovvio addebito alla ditta le spese sostenute;
- p) prima della ripresa dei lavori, si dovrà verificare che la regolarizzazione dell'accesso carrabile lungo la strada provinciale ex SP. S. Sperandia sia conforme a quanto disposto dal Settore Viabilità della Provincia di Macerata, ai sensi del D.Leg/vo 30/4/1992 n°285;
- q) l'esecuzione delle opere previste nella fascia di rispetto stradale (strada provinciale di Santa Sperandia) dovranno essere regolarmente autorizzate ai sensi degli artt. 21-26 comma 1 del D. L.vo 30/04/1992 n. 285 da recepire tramite il competente Settore della Provincia.
- r) Ogni ulteriore Nulla Osta/Autorizzazione riferito ad eventuali competenze residuali rispetto a quanto esaminato ai sensi della L.R. 71/97, vanno acquisiti prima dell'inizio delle fasi esecutive.

6 - Per la individuazione e/o modifica dei termini e condizioni esecutive e per i rapporti tra Amministrazione concedente e Ditta esecutrice verrà stipulato nei modi previsti dalla legge, un apposito atto aggiuntivo alla convenzione, sulla base dello schema appresso riportato.

+++++



BOZZA DEL PRIMO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE REP. 3554/2004

PER L'AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO PROVVISORIO DI UNA

CAVA DI CALCARE IN LOC. LA MUCCHIA

(COMBINATO DISPOSTO L.R.71/97 -33/99 - P.R.A.E. MARCHE 9.04.2002 - P.P.A.E. MACERATA 5.8.2003) BACINO ESTRATTIVO N. 4 LA MUCCHIA - LA ROCCACCIA - AREA B)

(PROVINCIA DI MACERATA)

Rep. ...

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

L'anno DUEMILASEDICI, addì ... del mese di (/ /2016), in San Severino Marche, nella sede municipale sita in P.zza del Popolo n. 45, avanti a me Dott.ssa LUCILLA SECONDARI, Segretario Comunale autorizzato a rogare i contratti di cui l'Ente è parte ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera c) del TUEL, di cui al D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla Legge n. 114 dell'11/08/2014, sono comparsi e si sono costituiti:

- 1) POSCIA MARIO, nato a Roma il 08/07/1953, domiciliato per la sua funzione presso il Comune di San Severino Marche, il quale in forza del decreto sindacale n. 49 del 07/03/1998, interviene nella qualifica di Responsabile di Area autorizzato a stipulare contratti ai sensi dell'art. 107, comma 2, del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 8 – comma 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi, in rappresentanza e per conto del Comune di San Severino Marche, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità "Comune" – codice fiscale C.F. n. 00119580439;
- 2) TELLONI RENZO nato a Urbisaglia (MC) il 25/04/1966 che interviene in qualità di Curatore Fallimentare e legale rappresentante della Soc. S.I.E.L.P.A. s.r.l. in fallimento, in esercizio provvisorio, giusta autorizzazione del Tribunale di Macerata datata 12/02/2014 e successive proroghe sino al 12 Febbraio 2017.

Le parti sopra costituite, della cui identità io Segretario sono certo, dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

PREMESSO

- che la S.I.E.L.P.A s.r.l. coltiva una cava di calcare ubicata in località La Mucchia del Comune di San Severino Marche, giusta convenzione stipulata il 23/12/2004, Rep. 3554, relativa all'area individuata al catasto terreni del Comune di San Severino Marche con le particelle nn. 2, 9, 13, 14, 15, 28, 35, 36 (tutte in parte) del Foglio 22, per complessivi Ha. 10,8498

- che in seguito al fallimento n. 06/2014 (Reg. Fall. del 27/01/2014) il Tribunale di Macerata ha nominato Curatore fallimentare della SIELPA s.r.l., il Rag. Renzo Telloni di Macerata qui intervenuto;



- che il Giudice Fallimentare, con provvedimento n. 06/2014 del 27/01/2014 ha autorizzato l'esercizio provvisorio della cava SIELPA in loc. La Mucchia;
- **che il Curatore Fallimentare, con nota assunta al Prot. n. 3149 dell'11/02/2015, ha accettato integralmente i contenuti della convenzione in essere con il Comune di San Severino Marche, in merito all'esercizio della cava sita in località La Mucchia di San Severino Marche, chiedendone una proroga dei termini di validità;**
- che la Giunta Comunale, con atto n. 118 del 18/05/2016, ha espresso parere favorevole al proseguimento dell'autorizzazione all'esercizio della attività estrattiva a favore della Soc. S.I.E.L.P.A. s.r.l. in fallimento, in esercizio provvisorio, sita in loc. La Mucchia, per ulteriori cinque anni + due, decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla convenzione originaria rep. 3554 del 23/12/2004
- che il Curatore Fallimentare ha proposto, in deroga a quanto stabilito dall'art. 17 della convenzione rep. 3554 del 23/12/2004, di corrispondere il pagamento dei contributi ex art. 17 della L.R. 71/97 e s.m.i., così come disposto dal TAR Marche in esito al contenzioso avviato dalla S.I.E.L.P.A. s.r.l.;

TUTTO CIO PREMESSO

le parti sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1 - La premessa forma parte integrante del presente atto.

ART. 2 - Il Comune di San Severino Marche, come sopra rappresentato, autorizza la Soc. S.I.E.L.P.A. s.r.l. in fallimento, in esercizio provvisorio, ad eseguire l'esercizio provvisorio nell'area di cava conforme al progetto approvato con convenzione rep. 3554 del 23/12/2004, corrispondendo il contributo ex art. 17 della L.R. 71/97 e s.m.i. entro il 30 Settembre dell'anno successivo a quello di estrazione, nei modi e termini previsti dalla vigente normativa (in deroga a quanto stabilito dall'art. 17 della convenzione rep. 3554/2004, in recepimento a quanto disposto dal TAR Marche in esito al contenzioso avviato dalla S.I.E.L.P.A. s.r.l.).

ART. 3 - Il proseguimento dell'esercizio della attività estrattiva in loc. La Mucchia (come da Del. di G.C. n. 118 del 18/05/2016), a favore della Soc. S.I.E.L.P.A. s.r.l. in fallimento, in esercizio provvisorio, è consentito **per ulteriori cinque anni**, decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto aggiuntivo alla convenzione originaria, per i lavori di coltivazione di cava e compensazione ambientale (rimboschimenti compensativi); viene altresì concesso un ulteriore periodo di anni due (successivo a sopracitati cinque) per l'effettuazione di tutte le necessarie verifiche di accertamento della corretta esecuzione delle previste opere, l'indizione del sopralluogo per il collaudo finale, necessario per la dichiarazione di decadenza della convenzione e lo svincolo della relativa polizza fideiussoria.

ART. 4 - la Soc. S.I.E.L.P.A. s.r.l. in fallimento, in esercizio provvisorio, è autorizzata all'esercizio provvisorio della cava di calcare in loc. La Mucchia, come concesso dal Giudice Fallimentare con Sentenza n. 06/2014 del 27/01/2014.

ART. 5 - in caso di cessione della titolarità della ditta, voltura, o altro trasferimento reale, il presente atto aggiuntivo alla convenzione, nonché l'autorizzazione, così come disposto con atto di G.C. n. 118



del 18/05/2016, dovranno essere oggetto di novazione, con sostituzione della garanzia con nuova, apposita, polizza fideiussoria, di pari importo, a carico e nome del soggetto subentrante;

ART. 6 - Ai fini fiscali il Funzionario dichiara che il codice fiscale del Comune è: 00119580439; la Soc. S.I.E.L.P.A. s.r.l. in fallimento, in esercizio provvisorio, dichiara che la propria partita I.V.A. è: 00092080431.

ART. 7 - Trattandosi di una mera proroga dei termini di validità della convenzione originaria Rep. 3554/2004, con la quale non si modificano i restanti contenuti della convenzione in essere con il Comune di San Severino Marche, in merito all'esercizio della cava sita in località La Mucchia di San Severino Marche, il presente atto non comporta valori aggiuntivi bensì un residuale dell'atto originario, corrispondente al contributo relativo ai rimanenti m³ 513.290 ($m^3 513.290 \times 1,2 \text{ €/m}^3 = \text{€ } 615.948$).

ART. 8 - Vengono qui richiamati e accettati tutti gli articoli della convenzione rep. 3554/2004, compreso l'onere per il ripristino del sito di cava, ad eccezione di quanto diversamente disposto con il presente atto aggiuntivo.

ART. 9 - Le parti danno atto che a seguito del subentro della curatela fallimentare è intervenuta una modifica dei dati amministrativi della Polizza originaria, che dal n. 140.0783685.08 (Fondiarìa-Sai) passa al nuovo numero 745625774 della compagnia Unipol Sai, restano ferme tutte le altre condizioni generali previste nell'originaria polizza.

ART. 10 - Restano salvi ed impregiudicati i futuri effetti di provvedimenti sanzionatorie/ o prescrittivi adottati da parte del Comune di San Severino Marche in merito alle irregolarità riscontrate e/ o da riscontrarsi sulle escavazioni effettuate dalla Società SIELPA Srl in epoca anteriore alla sentenza di fallimento.

ART. 11 - Tutte le spese del presente atto aggiuntivo alla convenzione, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta Cavatrice.

La Ditta

**SIELPA s.r.l. in fallimento,
in esercizio provvisorio,
con sede in via Bernini n. 12
C.F. e P.I.V.A. 00092080431,
Il curatore fallimentare
Rag. Renzo Telloni**

IL RESPONSABILE

DELL'AREA URBANISTICA – AMBIENTE

Ing. Mario Poscia

IL NOTAIO

.....



Città di San Severino Marche

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 22-01-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to POSCIA MARIO

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria:

San Severino Marche, li

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 22-01-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to POSCIA MARIO

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 30-03-18 al 13-04-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 14-04-18

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario